

**CONSORZIOENERGIATOSCANA**



COMUNE DI  
**BAGNO A RIPOLI**

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO  
DEI LAVORI DI  
VIA VERDE CICLOPEDONALE DI RITORTOLI  
CUP B31B21003830004**

**Missione 5 - Inclusione e coesione  
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore  
Investimento2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,  
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## Sommario

PREMESSE.....	3
ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO .....	4
ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	6
ART. 3 - SUBAPPALTO .....	7
ART. 4 SOPRALLUOGO .....	7
ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	7
ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA .....	9
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL’APPALTO .....	10
ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA .....	10
ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE.....	13
ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI .....	13
ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA .....	14
ART. 12 - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO .....	14
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	15
ART. 14 – MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START .....	28
ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE .....	28
ART. 16 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA .....	29
ART. 17 - AVVERTENZE.....	31
ART. 18 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	32
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	35
ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI.....	37
ART. 21 – ALTRE INFORMAZIONI.....	37

## PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1571 DEL 20/12/2024, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori di realizzazione del percorso "VIA VERDE CICLOPEDONALE DI RITORTOLI (PROG.656)", prevede consistente nel collegamento ciclopedonale tra il capoluogo e l'abitato di Ponte a Ema lungo via di Ritortoli, nel Comune di Bagno a Ripoli e con determina n. 301/2025 questa Società Consortile Energia Toscana, in qualità di Centrale di Committenza, ha indetto la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'intervento è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 - Inclusione e coesione Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con una quota a carico del Comune di Firenze e una quota a carico del Comune di Bagno a Ripoli, trattandosi di intervento di interesse intercomunale.

In caso di mancata conferma del finanziamento e conseguente revoca della procedura di gara, ogni costo e onere sostenuto dai concorrenti ai fini della partecipazione non darà diritto ad alcun indennizzo /rimborso/risarcimento da parte della stazione appaltante rimanendo ogni spesa interamente a carico degli offerenti.

I lavori da realizzare dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, di cui al D.M. del 23/06/2022, n. 256, Sezione 3 - "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

I lavori rispetteranno inoltre il principio del **"Do No Significant Harm" (DNSH)** e i principi del **Tagging digitale**, della **parità di genere (Gender Equality)** e del **superamento dei divari territoriali**.

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del *DNSH (Do No Significant Harm)* in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'atto d'obbligo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori è stato sottoscritto con il Ministero dell'Interno in data 26/04/2022 (Protocollo uscita nr: 0074412 del 26/04/2022);

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto le prestazioni oggetto dell'appalto sono strettamente interconnesse e correlate fra loro, tale da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità oltreché in possibili interferenze tra imprese di difficile gestione e coordinamento che potrebbero portare anche ad eventuali ritardi nel completamento dell'opera. Trattandosi di appalto finanziato dal Regolamento UE 2021/240 PNRR e 2021/241 PNC, alla presente procedura si applicherà la normativa speciale di riferimento anche se non espressamente richiamata nella documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 co. 4 di cui al D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice),

con previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "Istruzioni" e "Progetto" accessibili dal menu di sinistra presente nella home della stessa Piattaforma.

Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato validato con VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO del Responsabile unico del Progetto Arch. Stefano Buonavoglia del 20/12/2024 ed è stato approvato con provvedimento determinazione dirigenziale del Comune di Bagno a Ripoli n. 828 dell'11/07/2024;

Il luogo di svolgimento dei lavori è l'abitato di Ponte a Ema nel Comune di Firenze, via di Ritortoli nel Comune di Bagno a Ripoli [codice NUTS: ITI14].

CIG: come da portale START

CUP: B31B21003830004

CPV: 45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili

CUI: L01329130486202100005

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Stefano Buonavoglia.

Il Responsabile del procedimento di gara è l'Ing. Luca Perni Direttore della Società Consortile Energia Toscana srl, [luca.perni@consorzioenergiatoscana.it](mailto:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it>.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'Oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del percorso "VIA VERDE CICLOPEDONALE DI RITORTOLI (PROG.656)" prevede consistente nel collegamento ciclopedonale tra il capoluogo e l'abitato di Ponte a Ema lungo via di Ritortoli, nel Comune di Bagno a Ripoli, come meglio descritti all'interno del Capitolato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

L'importo complessivo del progetto ammonta a totali € **617.690,10** oltre IVA nei termini di legge di cui € 16.625,15 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA nei termini di legge. Nel formulare la propria offerta l'appaltatore dovrà tenere conto degli oneri della sicurezza, che saranno corrisposti a misura negli stati di avanzamento.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a:

<b>A) Importo dei lavori</b>	<b>€ 601.064,95</b>
<i>di cui costi della manodopera</i>	<i>€ 156.821,06</i>
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 16.625,15</b>
<b>C) A) + B) Importo complessivo</b>	<b>€ 617.690,10</b>

In merito alle lavorazioni previste si specifica che:

- le lavorazioni previste sono da intendersi “a misura” con offerta a ribasso unico sull'elenco prezzi unitari.
- I costi della manodopera sono pari ad € 156.821,06 su importo lavori (pari al 26,09 %). Per la determinazione del calcolo del costo stimato della manodopera da parte della S.A. si rimanda all'allegato denominato: **“PE\_1-GE08\_D stima incidenza manodopera.PDF.p7m”**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, è fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, come meglio specificato all'art. 3 del Capitolato. Tali giustificazioni potranno essere richieste dalla stazione appaltante in occasione della verifica di anomalia, fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza. Si richiama la recente sentenza 29 gennaio 2024, n. 120 del Tar Toscana.

Le categorie delle opere in oggetto sono così individuate secondo la tabella A di cui all'art. 2, comma 3, dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023:

Tipologia	Categoria	Classifica	Importo IVA esclusa	% IVA A	Prevalente/Scorporabile	Qualificazione	Subappaltabili
<b>LAVOR I</b>	<b>OG 3</b>	III	<b>€ 524.070,77*</b>	10	PREVALENTE	Obbligatoria	49,99%
<b>LAVOR I</b>	<b>OS24</b>	<150.000€	<b>€ 93.619,33</b>	10	SCORPORABILE		100%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 617.690,10</b>						

**\*La categoria OG3 ricomprende l'importo delle lavorazioni delle categorie non scorporabili OS10, OG6 e OG10 come meglio individuate nell'art. 6 del Capitolato.**

Le cifre del Computo Metrico Estimativo, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie dei lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, a seguito di tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che l'Amministrazione riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto sia all'atto della consegna sia in corso di esecuzione con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 31 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto è stipulato interamente “**a misura**” ovvero il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto e ai sensi dell'articolo 32, comma 6, dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023.

**L'elenco prezzi posto a base di gara ed i prezzi unitari del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana - Firenze 2024 di riferimento, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.**

Il presente appalto avrà durata pari a **270 (duecentosettanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, nel rispetto delle tempistiche di esecuzione imposte dal PNRR, come precisato all'art. 22 del Capitolato speciale.

Le attività di gara e le successive fasi di realizzazione delle prestazioni devono garantire il cronoprogramma di progetto e in particolare milestone e target indicate in premessa come indicato nell'allegato “**PE\_6-PS02\_C Cronoprogramma**”.

Il contratto collettivo applicato è: CCNL EDILI Industria-Cooperativa. F011.

**ART. 1-bis: REVISIONE PREZZI**

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo del servizio, sarà riconosciuto l'adeguamento dei prezzi contrattuali derivanti dalla variazione, in aumento o in diminuzione, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore di scostamento superiore al 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire.

A tale variazione, in aumento o diminuzione, in eccedenza rispetto alla suddetta soglia, sarà applicato il ribasso dichiarato in sede di offerta oltre IVA e oneri previdenziali.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, valutate dalla Stazione Appaltante avendo a riferimento il Prezzario dei lavori della Regione Toscana 2024, approvato con delibera di giunta n. 1384 del 27/11/2023 e in vigore dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2024. I prezzi sono utilizzabili fino al 30 giugno 2025 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Per l'eventuale riconoscimento della variazione dei prezzi in aumento l'appaltatore dovrà presentare specifica istanza alla Stazione Appaltante, trasmessa tramite pec all'indirizzo [comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it](mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it).

La Stazione Appaltante, una volta ricevuta l'istanza valuterà la stessa entro 30 giorni al fine riconoscere l'eventuale revisione dei prezzi del contratto d'appalto.

## ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere f), g) e h) del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2023.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Si applica l'art. 97 del Codice.

### **ART. 3 - SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno del Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione – Sezione II lettera B) di cui al successivo art. 13. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di partecipazione con l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

**La quota subappaltabile non può superare il 49,99% della categoria prevalente nell'importo così come descritto all'art. 1 del presente Disciplinare, fermo restando la possibilità di subappaltare il 100% delle categorie scorporabili.**

Per le categorie **non scorporabili**, incluse nell'importo della categoria prevalente, è richiesta la qualificazione per l'importo della categoria prevalente che copra anche l'importo delle categorie non scorporabili, in essa assorbite.

**Poiché le lavorazioni del presente appalto comprendono anche categorie scorporabili “a qualificazione obbligatoria”, se l'appaltatore non è qualificato per eseguirle direttamente deve necessariamente subappaltarle ad un soggetto abilitato, sia nel caso in cui il concorrente sia del tutto privo del requisito, sia nel caso in cui, possedendo solo parte del requisito di qualificazione previsto per la scorporabile, l'operatore economico debba integrarlo facendo ricorso al subappaltatore.**

Laddove l'operatore ricorra al subappalto necessario dovrà indicarlo nel DGUE: l'importo della qualificazione nella categoria prevalente apportata dal concorrente deve comunque essere sufficiente a coprire anche l'importo, delle categorie oggetto di scorporo e il subappaltatore deve essere specificamente qualificato ad eseguirle.

**Il concorrente che ricorre al subappalto “necessario” (perché privo della qualificazione per i lavori della categoria scorporabile) dovrà pertanto essere qualificato nella categoria prevalente per una classe che copra l'intero importo dell'appalto, compreso quello della categoria scorporabile e il subappaltatore dovrà essere qualificato per la categoria scorporata (art. 30 all. II.12), con SOA di classifica adeguata o in alternativa è richiesta la qualificazione ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 D.P.R. 207/2010.**

Si rinvia altresì a quanto previsto in materia di subappalto agli artt. 42 e 43 del Capitolato.

### **ART. 4 SOPRALLUOGO**

Per il presente appalto non è previsto il sopralluogo.



## **ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Il soccorso istruttorio può essere attivato nei casi previsti all'art. 101 del Codice: possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
  
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la modalità con cui deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all' art. 50 co. 4 del D.lgs. 36/2023, con previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del seggio di gara.

**L'aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:**

1. Il Presidente di seggio provvede all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.
2. Il sistema in automatico:
  - effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
  - individua le offerte anomale.
3. Il Presidente di seggio procede:
  - all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente la documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria;
  - alla verifica della suddetta documentazione e, eventualmente, attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice e dell'art. 5 del presente Disciplinare.

I calcoli per individuare la soglia di anomalia saranno effettuati in automatico dalla piattaforma START.

Il metodo applicato sarà: il metodo A di cui all'allegato II.2 al codice.

La Stazione appaltante dichiara che si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023 applicando il metodo sopra indicato, in relazione al numero delle offerte ammesse. Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall'art. 54 comma 1 del Codice e quindi non si possa procedere con l'esclusione automatica in quanto il numero di operatori economici ammessi a gara è inferiore a cinque, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice, a calcolare la soglia di anomalia in base al metodo sopra indicato e a verificare eventualmente l'anomalia della migliore offerta risultata anomala.

Si precisa che l'offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia, calcolata dalla stazione appaltante secondo il metodo prescelto, andrà esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori.

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 comma 1 e 110 del Codice.

Il Presidente di gara procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo art. 14.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

**La prima seduta di gara si terrà con le modalità di seguito indicate in data 03/02/2025 alle ore**

## 14 e 30.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, tramite collegamento con la piattaforma google meet.

Le successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare di gara.

Alle fasi della procedura di gara, a cui si garantisce la pubblicità con sistemi di videoconferenza, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

## ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

## ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### 8.1 Requisiti generali

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1 dovrà essere dichiarato all'interno del Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione, Sezione III di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice.

In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1° aprile 2020 rilevano tributi sia di competenza statale che locale.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata o fusasi.

- b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione Sezione III, Punto III.9 – 5), di cui al successivo articolo 13 punto A.2.

- c) Di rispettare gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

La sussistenza di cui al presente punto deve essere resa all'interno del DGUE; costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b) e c) i suddetti requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. d) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quale esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, questi sono tenuti a presentare:

- a) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La suddetta documentazione deve essere presentata, pena l'esclusione in sede di offerta, nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START, come medio dettagliato al successivo art. 13). In caso di operatori raggruppati dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti; in caso di consorzi stabili, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale impresa ausiliaria occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto.

*Oppure, in alternativa al requisito di cui al punto d) in base al numero di dipendenti:*

In caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, questi sono tenuti a dichiarare che:

- b) di non essere incorsi nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022.

Tale dichiarazione deve essere resa tramite la compilazione dell'apposito Modello 3 - Dichiarazioni PNRR" allegato fra la documentazione di gara pena l'esclusione. In caso di operatori raggruppati la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di consorzi stabili, a dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

- c) Ogni concorrente si deve impegnare, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile

- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ex art. 47, c. 4, D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Si richiamano a tal fine le Linee Guida adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità con il Decreto del 7 dicembre 2021. L'obbligo di assunzione dovrà essere garantito complessivamente nell'ambito del contratto in caso di aggiudicazione.

Tale dichiarazione deve essere resa tramite la sottoscrizione dell'apposito Modello 3 - Dichiarazioni PNRR" allegato fra la documentazione di gara. In caso di operatori raggruppati la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di consorzi stabili, a dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

## **8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice:**

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- *(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia)* essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell'appalto;
- *(se impresa straniera)* essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

*Inoltre*

- *(se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)* essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2 dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione, Sezione IV, lett. A) di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

## **8.3 Requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023 e all'Allegato II.12:**

Ai sensi degli art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014), e del D.M. 248/2016, (tuttora vigenti in forza dell'art. 226 co. 5 del Codice), il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

I. **attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.**

Il concorrente, singolo o riunito, potrà qualificarsi ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, alternativamente, mediante possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi, e quindi mediante:

- a) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 3 per l'importo totale dei lavori (classifica III), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute (o non posseduta per l'intero importo richiesto); il concorrente che ricorra al subappalto qualificante dovrà rendere specifica dichiarazione nel "dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)" nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato . In caso di R.T.I. la dichiarazione di subappalto obbligatorio (qualificante) dovrà essere resa dalla mandataria.
- b) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nelle Lavorazioni rientranti nella categoria OS24.I requisiti sono apportati ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12;

**OPPURE**

- c) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 3 - classifica III, o superiore, e nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per la classifica richiesta.

**A tal fine si precisa che i concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice.** Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

**NB: Il concorrente deve dichiarare nella Parte II: Informazioni sull'operatore economico nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali" del DGUE il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, specificando le categorie SOA possedute e le relative classifiche nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'articolo 162 del medesimo Codice come chiarito nel "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Mit n. 6212 del 30 giugno 2023 al quale si rimanda per una lettura integrale.**

Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici con categorie di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo categoria;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia

inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

**NB: Il concorrente deve dichiarare nella Parte IV Criteri di selezione - Sezione C: Capacità tecniche e professionali del DGUE il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 co. 1 lett. a), e c) dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023.**

### **Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA**

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023<sup>1</sup>), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

### **II. certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.**

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate". In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II<sup>^</sup> o inferiore.

### **Indicazioni per gli operatori esteri**

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

**ART. 8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**  
I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti

<sup>1</sup> L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, in tema di rinnovo quinquennale dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda la verifica triennale di mantenimento, l'art. 17, comma 1 del citato dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 prevede che "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti speciali di qualificazione**

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **Indicazioni per le Imprese cooptate**

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

## **ART. 8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### **Requisiti speciali di qualificazione**

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo. Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla



documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 20 del presente Disciplinare e per l'attivazione del soccorso istruttorio, avvengono tramite PEC.

Le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- 2 Selezionare la gara di interesse
- 3 Selezionare "comunicazioni" – "posta ricevuta" tra le voci di menu previste dal sistema

**Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici

## **ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "comunicazioni" – "nuovo messaggio" – "chiarimento", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<https://start.toscana.it/>.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "CHIARIMENTI". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

## **ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le ore **13:00:00 del 03/02/2025**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

## **ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara

in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio<sup>2</sup> indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

<b>A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA</b> <b>B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA</b>
--

#### **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza a Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) Dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)
- 6) Dichiarazioni consorziate esecutrici art. 65 co. 2 lettere b) c) d) (Modello A.2);
- 7) Dichiarazione impresa ausiliaria (Modello A.3);
- 8) Dichiarazione possesso CAM (Modello 7);
- 9) Dichiarazioni PNRR (Modello 4)
- 10) Ulteriori dichiarazioni PNRR (Modello 5)

<sup>2</sup> Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

- 11) Dichiarazioni titolare effettivo (Modello 6)
- 12) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 13) autocertificazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione (mediante marca da bollo);
- 14) documentazione in caso di avvalimento;
- 15) documentazione per i soggetti associati;

### **A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione, nelle more dell'aggiornamento della piattaforma, è costituita da 2 distinti documenti: la domanda di partecipazione generata dalla piattaforma e compilata online sulla stessa e le dichiarazioni integrative alla domanda da redigersi secondo il modello A.1.

Nella domanda di partecipazione compilata on line sulla Piattaforma nelle more dell'aggiornamento tutti i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 36/2023.

Nella domanda di partecipazione, compilata on line, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:



N.B.

I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta sono dichiarati nel DGUE, così come previsto dalla Comunicato MIT n. 6212 del 30 giugno 2023 .

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di avvalersi o meno delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice dichiarando, in caso positivo, nel modello A.1. "Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione" il possesso delle certificazioni ovvero il titolo per fruire delle riduzioni ivi previste. L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella "Documentazione aggiuntiva" copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

~~di accettare il Patto di integrità, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 11.03.2019 che ha per oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 per gli Uffici della Giunta regionale", allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e, in caso di aggiudicazione, si impegna a sottoscriverlo;~~

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26

La domanda, e le ulteriori dichiarazioni rese nel modello A.1, sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Le consorziate esecutrici indicate nella domanda di partecipazione dal Consorzio dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni utilizzando il DGUE e il Modello A.2

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

## **A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente dovrà produrre il DGUE con le seguenti modalità:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sulla piattaforma;
- Dopo aver definito la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta);

- Accedere alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo presente nella Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta, selezionando “Completa”;
- Compilare le maschere presenti sulla piattaforma corrispondenti alla varie sezioni di cui è composto il DGUE;
- Al termine della compilazione la piattaforma genera due file, il Dgue in formato ”xml” e in formato “pdf”: scaricare sul proprio pc il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- Firmare digitalmente il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma.
- Inserire nella piattaforma il file DGUE firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1. e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio.

In caso di RTI, consorzio ordinario o G.E.I.E., come evidenziato al precedente paragrafo 13.1., l’unico soggetto abilitato ad operare sul Sistema telematico per la presentazione dell’offerta è l’impresa mandataria o designata tale dall’operatore riunito o raggruppato: pertanto, la mandataria dovrà generare, con le modalità sopra indicate, oltre al proprio, anche il DGUE relativo a ciascun operatore facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, farlo sottoscrivere a ciascun membro dell’operatore riunito e, poi, inserirlo a sistema.

### **DGUE consorziate esecutrici e/o consorziate che prestano i requisiti**

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili il Consorzio dovrà inserire sulla Piattaforma i DGUE delle consorziate per le quali il consorzio concorre e per le consorziate diverse dalle precedenti che prestano i requisiti. Il DGUE dovrà essere compilato dalle consorziate utilizzando l’allegato editabile “DGUE – Documento di gara unico europeo” e firmato digitalmente dal legale rappresentante delle stesse o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1.

### **DGUE impresa ausiliaria**

Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma il DGUE dell’impresa ausiliaria. Il DGUE dovrà essere compilato dall’impresa ausiliaria utilizzando l’allegato editabile “DGUE – Documento di gara unico europeo” e firmato digitalmente dal legale rappresentante della stessa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1.

Il DGUE, in ogni caso, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30/06/2023 ([https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M\\_INFR.REG\\_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf](https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf)) contiene anche le seguenti dichiarazioni che dovranno essere rese secondo le seguenti indicazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 4, lettere g) ed h) del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione che sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara, altresì, la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

### **DGUE impresa cooptata**

Nel caso di imprese cooptate il concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma il DGUE dell'impresa cooptate. Il DGUE dovrà essere compilato dall'impresa cooptata utilizzando l'allegato editabile "DGUE – Documento di gara unico europeo" e firmato digitalmente dal legale rappresentante della stessa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1.

Il DGUE, in ogni caso, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30/06/2023 ([https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M\\_INFR.REG\\_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf](https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf)) contiene anche le seguenti dichiarazioni che dovranno essere rese secondo le seguenti indicazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.



- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 4, lettere g) ed h) del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione che sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara, altresì, la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

### **A.3) DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara, nel modello A.1 "Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione" e nel DGUE ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **A.4) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento; (*Allegato n. 3 "MODELLO A.3 Dichiarazioni ausiliaria*)
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE dell'ausiliaria;

#### **A.5) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, inserita nella Domanda di partecipazione da parte di ciascun membro, delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del consorzio ordinario o GEIE, nella domanda di partecipazione.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun membro nella **domanda di partecipazione**, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nelle dichiarazioni integrative (Modello A.1);
  - a. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nelle dichiarazioni integrative (Modello A.1);
  - b. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nella domanda di partecipazione.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre da rendere, da parte dell'organo comune, nelle dichiarazioni integrative (Modello A.1);
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere, da parte dell'organo comune e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere, da parte dell'organo comune e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere, da parte dell'organo comune (se presente) e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. da rendere, da parte dell'organo comune, nelle Dichiarazioni Integrative (Modello A.1);
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei. da rendere, da parte dell'organo comune, nelle Dichiarazioni Integrative (Modello A.1);
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete da rendere, da parte dell'organo comune e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

**A.6) MODELLO 4 – DICHIARAZIONI PNRR**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, all'interno del modello allegato (Modello 4), che dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente:

- A. Ciascun concorrente dovrà indicare il **numero di dipendenti impiegati**; in base al numero di dipendenti:
- **Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**: produzione, a pena di esclusione, di **copia dell'ultimo rapporto** redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di **operatori raggruppati** dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti; in caso di **consorzi stabili**, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale **impresa ausiliaria** occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto. La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.
  - **Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021 sono esclusi dalla procedura di gara. La dichiarazione circa la non sussistenza della presente causa di esclusione deve essere resa compilando la sezione 1) del Modello 3. In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori; in caso di **impresa ausiliaria**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata anche da quest'ultima.
- B. Ciascun concorrente dovrà dichiarare:
- a. **(indipendentemente dal numero di occupati) l'assunzione dell'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto, **una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ex art. 47, c. 4, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.** Il concorrente dovrà fornire la dichiarazione compilando la sezione 2) del Modello 3. In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

L'obbligo di assunzione dovrà essere garantito complessivamente nell'ambito del contratto in caso di aggiudicazione.

Si richiamano le Linee Guida adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità con il Decreto del 7 dicembre 2021.

Il Modello 4 deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

#### **A.7) MODELLO 5 – ULTERIORI DICHIARAZIONI PNRR**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando il Modello 5, reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START, in relazione al rispetto delle condizionalità specifiche per progetti PNRR, del DNSH e dei principi trasversali, di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo (ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi dell'appaltatore.

Il Modello 5 deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

#### **A.8) MODELLO 6 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (eventuale, solo nel caso in cui non coincide con il soggetto che rende le dichiarazioni contenute nel Modello 6)**

Il titolare effettivo dell'operatore economico concorrente è tenuto alla compilazione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione. Lo stesso dovrà sottoscriverlo digitalmente e allegarlo a sistema nell'apposito spazio.

#### **A.9) MODELLO 7 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Il “Modello 7 –Dichiarazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, contiene le dichiarazioni relative alle previsioni contenute nei CAM applicabili al presente appalto.

Una volta compilato, il documento dovrà essere firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale Modello, l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare le condizioni contenute nei CAM applicabili al presente appalto.

Il Modello 7 deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

**CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO,  
CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI  
di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice**

**Ciascuna impresa consorziata esecutrice** dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione,
- Modello 2 – dichiarazioni consorziate/ausiliarie: Sezione I, II e V;
- il Modello 4 – Dichiarazioni PNRR
- Il Modello 5 – ulteriori dichiarazioni PNRR
- Il Modello 6 – dichiarazioni titolare effettivo

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

**N.B. SOLO PER I CONSORZI STABILI**

**Ciascuna impresa consorziata che presta i requisiti speciali (anche se non sono consorziate esecutrici) dovrà rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali.**

**OPERATORI RIUNITI ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice  
(Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE,  
rete d'impresa)**

Ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.6), A.7), A.8) e A.9) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'**atto di costituzione** di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

### ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO di cui all'art. 104 del Codice

**Il concorrente** che intenda ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice deve indicare nella Sezione II del Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici oppure se l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- (eventuale) i requisiti di cui ci si intende avvalere.

**Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica rilasciata dal notaio.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- l'indicazione della finalità dell'avvalimento: per apportare un requisito di partecipazione, per migliorare l'offerta; o per entrambe le finalità.
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104 co. 1 del D.lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

**L'impresa ausiliaria** indicata dal concorrente nel Modello 1 – dichiarazioni per la partecipazione deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- quanto indicato al punto A.4
- il Modello A.2
- il Modello 4 – Dichiarazioni PNRR
- Il Modello 5 – ulteriori dichiarazioni PNRR
- Il Modello 6 – dichiarazioni titolare effettivo

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

**N. B.** Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

**A.9) LA GARANZIA** di cui all'art. 53, comma 2, del Codice pari all'1% dell'importo posto a base di gara a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nella tabella sottostante, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

<b>Oggetto dell'appalto</b>	realizzazione del percorso "VIA VERDE CICLOPEDONALE DI RITORTOLI
<b>Base di gara + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA</b>	<b>€ 617.690,10</b>
<b>Importo cauzione o fidejussione (1%)</b>	<b>€ 6.176,90</b>

Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) da cauzione costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto bancario n. 1394991 intestato alla Società Consortile Energia Toscana – Piazza dell'Indipendenza, 16 – 50129 Firenze c/o il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 1 – Via Antonio Scialoja, 6/8/10-r - 50136 Firenze IBAN IT 90 E 01030 02801 000001394991;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato alla Società Consortile Energia Toscana – Piazza dell'Indipendenza, 16 – 50129 Firenze c/o il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 1 – Via Antonio Scialoja, 6/8/10-r - 50136 Firenze IBAN IT 90 E 01030 02801 000001394991.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>*



La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Sarà inoltre richiesta all'affidatario la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del Codice pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

#### **A.10) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente

copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

#### **A.11) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo pari ad € 77,00, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

**Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.**

### **B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

#### **B.1) OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere formulata **in ribasso in percentuale (%) in ribasso SULL'ELENCO PREZZI UNITARI rispetto al prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso pari ad € 601.064,95 al netto di IVA, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali.**

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

**L'Offerta economica generata automaticamente da START:** Nel modello, l'operatore è chiamato ad inserire:

- il ribasso unico percentuale formulato, con non più di 2 decimali, sull'importo indicato a base di gara soggetto a ribasso pari a € 601.064,95, al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA.  
Si precisa che l'importo indicato è comprensivo dell'importo dei lavori e dell'importo

relativo al costo della manodopera.

N.B.: l'importo ribassato offerto che dovrà essere inserito a sistema, pertanto, dovrà essere comprensivo anche dei costi della manodopera, non ribassabili.

- gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del d.lgs 36/2023, che costituiscono un di cui dell'offerta economica; Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del d.lgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto;
- i costi della manodopera ai sensi del comma 9 del medesimo articolo sopra richiamato.

**I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.**

**Si precisa che gli importi pari sono comprensivi dei costi della manodopera, per facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta attraverso il sistema Start.**

**La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.**

Ad ulteriore precisazione si specifica che:

1. L'appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà al sorteggio off line, in seduta pubblica, al fine di individuare l'impresa aggiudicataria.

**La mancanza o incompletezza del modello di cui è composta l'offerta economica, determina l'esclusione dalla procedura di gara.** Qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura Non sono ammesse, a pena esclusione, offerte il cui prezzo sia uguale o superiore a quello a base di gara né offerte contenenti riserve o condizioni. Ai sensi dell'art. 17, comma 6 del d.lgs n. 36/2023 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

**N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.**

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

## **B.2) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE**

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo **l'offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:**

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato**

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

-l'**impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell'apposito spazio su START.

#### **ART. 14 – MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START**

Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 12, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

#### **ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Quando il numero delle offerte valide pervenute sia pari o superiore a 5 (cinque), si procederà con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale secondo il combinato disposto di cui all'art. 54 e Allegato II.2 del Codice.

#### **Il metodo individuato è il "METODO A", punto 2 dell'Allegato II.2**

Al termine delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. **In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.**

Si precisa che l'offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia, calcolata dalla stazione appaltante secondo il metodo prescelto, andrà esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori.

**NOTA BENE:** Tutti i calcoli di cui sopra sono operati automaticamente dal sistema informatico della Piattaforma START.

## **ART. 16 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 del Codice.**

**Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:**

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio della busta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta del presente Disciplinare di cui ai punti A.1) e ss.; B.1) e ss. entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Non sia in possesso alla data di scadenza per l'invio dell'offerta, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5
- Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore
- Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all'avvalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto B.1):**

- manchi;
- non contenga l'indicazione *del ribasso percentuale* offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- sia compilato in modo difforme da quanto indicato al precedente articolo 12;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario

di concorrenti, non ancora costituiti;

- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica di cui al punto B.1):**

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto B.2):**

- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- non contenga la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.**

**L'amministrazione, infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.**

## **ART. 17 - AVVERTENZE**

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, salvo il caso previsto all'art. 101 comma 4 del Codice.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove

lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

## **ART. 18 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

Questa stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022. L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti. I controlli sono eseguiti sui soggetti nei confronti dei quali è stata fatta la proposta di aggiudicazione, sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sottoindicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105. co. 6-7 e 18 del Codice.

L'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara mediante le seguenti modalità: in caso di possesso dell'attestazione SOA la verifica sarà fatta interrogando il casellario delle imprese presso l'ANAC; in caso di partecipazione in virtù dell'art. 28 dell'Allegato II.12 le verifiche saranno svolte richiedendo i CEL o produzione di documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato in gara.

A tal fine la stazione appaltante invierà una richiesta al/i soggetto/i interessati contenente l'indicazione della documentazione che dovrà essere prodotta al fine di comprovare i requisiti.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, **l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara**, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella

“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”  
come soggetti per i quali il consorzio concorre;

- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati altresì nei confronti dei consorziati che apportano i requisiti;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- nel caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 124 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Qualora dai controlli effettuati sull'aggiudicatario sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e sui requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023 non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno dei modelli presentati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti interessati dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica
- relativamente al primo in graduatoria, ove sia già avvenuta l'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art.89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

In questi casi, la stazione appaltante potrà procedere, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della



propria offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- rilasciare le dichiarazioni PNRR riguardo a titolare effettivo e conflitto di interessi;
- stipulare il contratto nel termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 53, comma 2, del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta. L'amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto è stipulato in forma di atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante con le modalità previste dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

### **Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per

brevità “**Regolamento**”).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **19.1 – Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **19.2 – Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **19.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

### **19.4 – Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

### **19.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

**Titolare** del trattamento dei dati sono il Comune di Bagno a Ripoli e la Società Consortile Energia Toscana.

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Procedimento di Gara Ing. Luca Perni.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione, i dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli e della Società Consortile Energia Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

### **19.6 – Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara.

### **19.7 – Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

### **19.8 – Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

## **ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Luca Perni Recapiti: Tel. 055.353888- pec: [cet@pec.consorzioenergiatoscana.it](mailto:cet@pec.consorzioenergiatoscana.it) - email: [luca.perni@consorzioenergiatoscana.it](mailto:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it).

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 35 del Codice.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere presentate per iscritto ed indirizzate a [luca.perni@consorzioenergiatoscana.it](mailto:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it).

Il Responsabile Unico del Procedimento di Gara  
Ing. Luca Perni